



TRIBUNALE DI PADOVA

Sent.	762/06
Cron.	/
R.G.	1014/06

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n 1014\2006 del Registro Generale e promossa da

CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA' e CONSIGLIERA PROVINCIALE della PARITA' della PROVINCIA di PADOVA col procuratore avv. Giovanna Carraro

nei confronti di

MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE

Oggetto: Azione antidiscriminatoria.

Conclusioni formulate dalle parti come in atti.

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 4-5-2006, le Consigliere Regionale e Provinciale di Parità hanno dedotto.

**TRIBUNALE DI PADOVA**

- che il CCNL del comparto Ministeri aveva previsto la costituzione di un fondo unico di amministrazione;
- che l'accordo provinciale decentrato tra OO.SS. e il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia, stipulato l'8-6-2004, aveva determinato i criteri di distribuzione del fondo, prevedendone la ripartizione tra tutto il personale in base alla effettiva presenza;
- che, di conseguenza, era escluso il personale assente per qualsiasi ragione, compreso quello in aspettativa obbligatoria o in interdizione anticipata per maternità;
- che, per tale ragione, erano state escluse dalla ripartizione le signore Aggio e Miotto, che in quel periodo si trovavano in tali condizioni;
- che tale esclusione comportava un trattamento discriminatorio nei casi rilevati, in cui per legge le lavoratrici non avrebbero potuto essere presenti al lavoro;
- che tale esclusione contrastava con la previsione dell'art.10 CCNL integrativo 1998\2001, che riconosceva alle lavoratrici in astensione obbligatoria per maternità anche le quote di incentivo previste dalla contrattazione integrativa.

Hanno quindi chiesto declaratoria di illegittimità dell'accordo 8-6-2004 menzionato e il riconoscimento del diritto delle due lavoratrici di percepire la quota del fondo di propria spettanza per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, con la condanna del Ministero resistente al pagamento delle somme relative.

Il Ministero resistente si è costituito deducendo:



TRIBUNALE DI PADOVA

- che le OO.SS. firmatarie dell'accordo erano litisconsorzi necessari, attesa la domanda di accertamento della nullità della clausola di un accordo collettivo;
che, nel merito, nessuna discriminazione fondata sul sesso poteva essere configurata nella fattispecie in esame, tenendo conto che lo stesso D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici una retribuzione inferiore nel periodo di congedo per maternità;
che, nel caso in esame, le somme di competenza del fondo erano dirette a incentivare la produttività, in relazione con l'impegno individuale profuso;
che l'accordo dell'8-6-2004 perseguiva obiettivi di efficienza legata al risultato, con indicatori per l'analisi dei dati statistici, necessariamente collegato alla presenza nel posto di lavoro;
che solo il contratto integrativo avrebbe potuto prevedere il riconoscimento del beneficio anche nei casi di assenza per maternità.

Ha quindi chiesto preliminarmente l'integrazione del contraddittorio con le OO.SS. stipulanti l'accordo sindacale e nel merito il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti ed è stata decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 26-10-2007.

Motivi della decisione.

La domanda è fondata e va accolta.

Preliminarmente, si ritiene che non vi sia litisconsorzio necessario con le organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo integrativo, dal momento che il diritto azionato in giudizio è quello individuale delle lavoratrici

29-GEN-2006



TRIBUNALE DI PADOVA

deleganti, senza che una declaratoria di parziale nullità dell'accordo determini, oltre le parti del presente giudizio, la sua caducazione.

In sostanza, le organizzazioni sindacali sono estranee allo specifico rapporto di lavoro al quale le disposizioni della contrattazione collettiva vanno applicate e non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario.

L'art.31 CCNL del comparto dei Ministeri del 2002\2005, per il biennio economico 2002\2003 ha previsto la costituzione di un fondo unico, prevedendone le fonti di finanziamento.

L'art.32 dello stesso contratto ha previsto che il fondo sia diretto alla promozione di miglioramenti della efficienza dei servizi, attraverso la realizzazione, in sede di contrattazione collettiva, di piani e di progetti strumentali e di risultato.

In sede di contrattazione decentrata, con accordo dell'8-6-2004, è stato previsto che le somme di pertinenza del fondo vengano ripartite in base alla effettiva presenza in ufficio, da accertarsi tramite il badge e la registrazione informatica.

Pertanto, con riferimenti ai criteri individuati dall'art.32 CCNL, l'accordo integrativo ha ritenuto di dare conto non del "merito e impegno individuale, in modo selettivo", o della presenza in "turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro", o dell'assunzione di compiti comportanti "specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d'urgenza", o ancora di incentivare la mobilità del personale, o degli incarichi di posizione organizzativa o di passaggi economici nell'ambito delle aree professionali, situazioni tutte ricomprese nella previsione dell'art.32 CCNL.



TRIBUNALE DI PADOVA

Nel caso in esame, invece, la contrattazione decentrata ha subordinato l'erogazione delle somme di pertinenza del fondo al solo dato costituito dalla mera presenza in ufficio.

Se quindi è questo il criterio adottato dalle parti stipulanti per la distribuzione del fondo, è evidente che esso non può contrastare con le disposizioni normative di rango superiore che, a tutela di un interesse di rango costituzionale, come quello della lavoratrice madre, riconoscono nei casi di assenza per aspettativa obbligatoria gli stessi diritti retributivi, anche connessi alle incentivazioni di produttività, dei lavoratori che non si trovano queste condizioni.

In sostanza, l'accordo integrativo non ancora il riconoscimento di questo diritto ad alcuna situazione particolare legata allo specifico contenuto di mansioni, o alla loro particolare gravosità, o a specifiche modalità di svolgimento della prestazione, come nel caso di attività svolta oltre l'orario normale o in giorni festivi, ma collega il diritto di partecipare alla distribuzione del fondo esclusivamente al dato costituito dalla mera presenza in ufficio.

In questo modo, tuttavia, esso non può essere applicato in danno di quei lavoratori che si trovino necessariamente ed obbligatoriamente nelle condizioni di assentarsi dal lavoro.

In questo modo l'accordo integrativo è venuto ad attribuire a questi lavoratori un trattamento economico peggiore per il solo fatto dell'assenza obbligatoria dal lavoro a tutela della maternità.

In proposito va fatto riferimento non solo alla tutela costituzionale della maternità delle lavoratrici, di cui all'art.37 della Costituzione, che afferma solennemente il principio appena enunciato attribuendogli rango costituzionale, ma anche, ad un livello superiore rispetto all'accordo

**TRIBUNALE DI PADOVA**

integrativo oggetto di giudizio, alla disciplina di cui all'art. 10 comma 2 lettera a) CCNL, per cui alla lavoratrice madre, nel periodo di astensione obbligatoria, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché l'indennità di amministrazione, l'indennità di posizione organizzativa e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.

In sostanza, la disposizione contrattuale non considera l'assenza per aspettativa obbligatoria come vera e propria assenza ai fini retributivi, disponendo addirittura che essa non possa comportare alcuna decurtazione retributiva, nemmeno riferita a compensi incentivanti.

Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere nullo l'accordo integrativo nella parte in cui esclude dalla ripartizione del fondo i lavoratori assenti per congedo obbligatorio per maternità o per interdizione anticipata.

Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto delle due lavoratrici rappresentate dalle Consigliere ricorrenti di partecipare alla ripartizione del fondo e di ottenere il pagamento delle somme di spettanza, oltre agli accessori del capitale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa.

- 1) Dichiara la nullità dell'accordo dell'8-6-2004 nella parte in cui esclude dalle presenze le astensioni dal lavoro per maternità obbligatoria o per interdizione anticipata e per l'effetto dichiara il diritto di Stefania Aggio e Tania Maria Miotto alla partecipazione alla ripartizione del fondo unico di amministrazione e condanna il



TRIBUNALE DI PADOVA

Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore delle lavoratrici menzionate della quota di loro spettanza, come rideterminata tenendo conto dei periodi di assenza per aspettativa obbligatoria o per interdizione anticipata, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo.

- 2) Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.620,00. di cui € 20,00 per spese, € 700,00 per diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari per spese generali.

Padova, 26-10-2007.

Il cancelliere
CANCELLIERE - BS
Cappozzi dr.ssa Luigia
C. como.n

Il giudice del lavoro
(dott. Gaetano Campo)
[Signature]

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 14 GEN 2008

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE - BS
Cappozzi dr.ssa Luigia
C. como.n

